

Roberto Di Grazia
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Via Giovanni Pascoli, n ° 78
55100 - Lucca
tel. 0583-583049
fax 0583-581348
P.I. 01515900460
C.F. DGR RRT 66M21E 715L

Oggetto: novità legge di stabilità 2016.

Gentili Clienti,

qui di seguito un accenno alle novità che è importante conoscere per valutare se attivarsi prima della fine dell'anno:

ACQUISTO AUTOVETTURE Per poter beneficiare del super ammortamento al 140% del costo di acquisto, occorre procedere all'acquisto entro il 2016.

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO Con la Legge di stabilità in corso di approvazione, non viene prevista la proroga delle riduzioni contributive sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato. Chi volesse beneficiarne deve assumere **entro il 2016**.

VOLUNTARY DISCLOSURE E' stata prorogata, ed è già in vigore, la sanatoria per il rientro di capitali non dichiarati, depositati all'estero e anche in Italia in contanti (in questo caso con integrale pagamento delle imposte non versate).

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI IMMOBILI AI SOCI E' stata prorogata la possibilità di assegnare in proprietà o vendere ai soci i beni immobili abitativi e non, e terreni di proprietà di società a costo molto ridotto. In alternativa è anche possibile trasformare la società in società semplice e cioè fuori dal regime d'impresa (è considerata come un privato).

Il tutto con il pagamento di imposta di registro alla metà e imposte sul reddito ridotte al 8% o 10,5%, commisurate alla differenza tra il valore contabile e il valore catastale.

BONUS AMIANTO è previsto un credito d'imposta del 50% sugli interventi di bonifica dell'amianto di costo almeno di Euro 20.000, realizzati entro il 31/12/2016. Occorre inviare la relativa domanda al Ministero dell'Ambiente a intervento effettuato, a partire dal 16/11/2016 e fino al 31/3/2017. L'assegnazione avviene in base all'ordine di presentazione poiché le risorse non sono illimitate. Tale intervento non può essere cumulato con altre agevolazioni o contributi.

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI E' già possibile presentare richiesta ad Equitalia di rateizzazione delle imposte non versate, purché iscritte a ruolo ENTRO IL 2015, con abbattimento di sanzioni e interessi e blocco delle azioni esecutive (pignoramenti, fermi ecc.).

SEMPLIFICAZIONI SULL'UTILIZZO DEI VOUCHER (nota Min. Lavoro 2.11.2016 n. 20137)

Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti consentendo di semplificare le comunicazioni via mail, come segue.

Con unica mail si può comunicare per più lavoratori alle dipendenze della stessa azienda, basta indicare i dati precisi di ogni lavoratore;
Con *unica mail* si può ora comunicare **le prestazioni di un lavoratore per l'intera settimana lavorativa**, specificando le singole giornate interessate, il luogo e l'ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata;
Con *unica mail* si possono ora comunicare **gli orari spezzati** (mattina, pomeriggio e sera) relative allo stesso lavoratore, specificando l'orario dell'attività lavorativa;
- eventuali variazioni della comunicazione già effettuata devono essere comunicate almeno 60 minuti prima dell'attività cui si riferiscono, individuando in dettaglio le diverse casistiche.

In particolare si descrivono le situazioni più frequenti:

- 1) **il lavoratore non si presenta**: mail entro i 60 minuti successivi all'orario di inizio comunicato;
- 2) **cambio orario con anticipo o posticipo dell'inizio**: mail almeno 60 minuti prima;

- 3) **cambio sede di lavoro** (negoziò di Lucca anziché di Pistoia): mail almeno 60 minuti prima;
- 4) **cambio di lavoratore** (lavora Luigi anziché Marco): mail almeno 60 minuti prima;
- 5) **prolungamento della prestazione oltre l'ora comunicata**: mail almeno 60 minuti prima;
- 6) **termine anticipato della prestazione**: mail entro i 60 minuti successivi.

In mancanza della mail, troverà applicazione **la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore** per cui è stata omessa la comunicazione (art. 49 del DLgs. 81/2015);

- nelle ipotesi in cui siano state omesse sia la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell'INPS, sia la comunicazione alla sede territoriale competente dell'INL, *sarà applicabile la maxisanzione per il lavoro nero*;

- *una semplificazione ulteriore solo per gli imprenditori agricoli: non devono indicare inizio e fine dell'attività.*

- sono esclusi dall'obbligo di comunicazione all'INL i committenti che, pur in possesso di partita IVA, non sono imprenditori. Resta fermo, tuttavia, l'obbligo di denuncia di inizio dell'attività all'INPS;

- la sede competente dell'Ispettorato a cui inviare la comunicazione è quella individuata **in base al luogo di svolgimento della prestazione. In caso di invio ad altra sede si potrà comunque provare di aver fatto l'adempimento.**

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Lucca, 4 Novembre 2016

Studio Di Grazia